



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 1152/09
Registro Generale: 1084/2009

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giuseppe Barbagallo
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Roberto Garofoli
Cons. Claudio Contessa
Cons. Fabio Taormina Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **03 Marzo 2009** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

XXXXXXXXXX IN P. E Q. GENITORE DI XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX IN P. E Q. GENITORE DI XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX IN P. E Q. GENITORE DI XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX IN P. E Q. GENITORE DI XXXXXXXX
rappresentati e difesi dall'Avv. *TOMMASO SAVITO*
con domicilio eletto in Roma, *VIA APPIANO, 8*
presso ORAZIO CASTELLANA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARANTO
CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII DI MARTINA FRANCA
non costituitisi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR PUGLIA - LECCE: SEZIONE II n. 1198/2008**, resa tra le parti, concernente *ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Fabio Taormina e udito, altresì, per le parti l'Avv.to CASTELLANA per delega dell'Avv. SAVITO;

Ritenuto ad un primo sommario esame che l'art. 2, comma 413, della legge 24.12.2007, n. 244- nello stabilire un rapporto medio nazionale fra insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate”;

Ritenuto altresì che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente specificate nella documentazione medica in atti, a cui debbono prioritariamente ispirarsi i provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1084/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado, ai fini del riesame del provvedimento impugnato, in termini conformi ai principi sopra specificati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 03 Marzo 2009

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1084/2009) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE